

MARTINI EX PAGEL

PROVVEDIMENTO DI VOLONTARIETA' A SAFOND MARTINI



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO

SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco, 30 – 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Data e protocollo: vedasi mail di invio

OGGETTO: Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera.

**Cambio intestazione provvedimento di autorizzazione n. 80/Aria del 21/02/2012
prot. 13663/AMB.**

PEC

17/04/2015

Spett.le

SAFOND MARTINI SRL

Via Terraglioni, 50

36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)

pec: amministrazione@pecsafondmartini.it

e p.c.

Al Comune di MONTECCHIO PRECALCINO

Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V.
di Vicenza

IL DIRIGENTE

- Premesso** che la società PAGEL ITALIANA SRL risulta in possesso del provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 80/Aria del 21/02/2012 prot. 13663/AMB per lo stabilimento sito in Via Terraglioni, 44 in comune di Montecchio Precalcino (VI);
- Vista** la nota del legale rappresentante della società SAFOND MARTINI SRL, con sede legale in Via Terraglioni, 50 in comune di Montecchio Precalcino (VI) e sede produttiva in Via Terraglioni, 44 nel medesimo comune, acquisita agli atti con prot. n. 6954 del 02/02/2015, con la quale chiede la voltura a proprio favore dell'autorizzazione n. 80/Aria del 21/02/2012 prot. 13663/AMB rilasciata alla società PAGEL ITALIANA SRL a seguito di acquisizione di ramo d'azienda;
- Considerato** che nella medesima nota il legale rappresentante della società SAFOND MARTINI SRL dichiara che *“nell'unità produttiva sita in Via Terraglioni n. 44 ex Pagel Italiana srl, sarà effettuata la stessa attività di Pagel Italiana srl con il medesimo impianto produttivo ed in particolare che non è prevista alcuna modifica rispetto a quanto già oggetto dell'autorizzazione n. reg. 80/Aria di cui si chiede la volturazione”*;



DISPONE

di volturare alla società SAFOND MARTINI SRL, con sede legale in Via Terraglioni, 50 in comune di Montecchio Precalcino (VI) (C.F./P.Iva 03219800269) il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 80/Aria del 21/02/2012 prot. 13663/AMB del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza per lo stabilimento sito in Via Terraglioni, 44 in comune di Montecchio Precalcino (VI).

INFORMA CHE

1. il presente atto deve essere conservato ed esibito unitamente al citato provvedimento di Autorizzazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione, inclusa la scadenza della validità.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla società richiedente e, per conoscenza, al Comune di Montecchio Precalcino (VI) ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di protocollo.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

Domenico Tadiello

Da: Dario Lora
Inviato: venerdì 17 aprile 2015 13:47
A: Domenico Tadiello; Andrea Dalle Rive
Oggetto: I: 2015-PRVICLE-0026221(0) PARTE V DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II. IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA. CAMBIO INTESTAZIONE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE N.80/ARIA DEL 21/02/2012,PROT.13663/AMB.
Allegati: Segnatura.xml; 1382523.pdf.p7m; 1382524.pdf

Giro la mail ricevuta oggi dalla Provincia

Dario Lora
SAFOND - MARTINI S.r.l.
Responsabile Amministrativo



Safond-MARTINI



SAFOND - MARTINI S.r.l. Via Terraglioni, 50 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) - Cap. Soc. Euro 1.900.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA - Reg. Imp. VI 03219800269 - R.E.A. VI-305231 - www.safondmartini.it

**Gestione Rifiuti
Waste Management**

Via Terraglioni, 50 - Montecchio P. (VI)
Tel. 0445 855022 - Fax 0445 855533
info@safondmartini.it

**Bonifiche Ambientali
Environmental Remediation**

Via Kennedy, 32 - S. Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51628121 - Fax 02 51627883
div.bonifiche@safondmartini.it

**Malte Speciali
Special Mortar**

Via Terraglioni, 44 - Montecchio P. (VI)
Tel. 0445 864300 - Fax 0445 865140
div.pagel@safondmartini.it

**Sabbie e Mine
Raw Mate**

Via Terraglioni, 44 - Montecchio P. (VI)
Tel. 0445 864300 - Fax 0445 865140
info@safondmartini.it

Informiamo che il trattamento dei dati personali in nostro possesso viene effettuato ai sensi del d. lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è SAFOND - MARTINI S.r.l.

Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per errore, vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax od e-mail e distruggere il messaggio ricevuto erroneamente. Questo ai fini del rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail

Da: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net [<mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net>]

Inviato: venerdì 17 aprile 2015 13:19

A: amministrazione@pecsafondmartini.it

Oggetto: 2015-PRVICLE-0026221(0) PARTE V DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II. IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA. CAMBIO INTESTAZIONE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE N.80/ARIA DEL 21/02/2012,PROT.13663/AMB.



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it

N. Reg. 80 /ARIA

del 21 FEB. 2012

Prot. n. 13663/AMB

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi - parte quinta - art. 281
DITTA: Pagel Italiana srl
COMUNE DI: Montebelluna - via Terraglioni, 44

Autorizzazione alla

prosecuzione dell'attività esistente

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)

(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)

Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.87036 del 15.12.2011 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzata ai sensi dell'art.12 del DPR 203/88, ancorché in forma tacita;

Rilevato che la ditta effettua attività di produzione di malte cementizie e che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, risultano significative le aspirazioni a servizio dei processi di movimentazione e miscelazione del materiale da lavorare, con convogliamento ai camini nn.2/4/5, dotati di impianti di abbattimento;

Considerato che, entro i termini previsti, non è pervenuto alcun parere da parte del SUAP di Thiene;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Vista la LR 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto Presidenziale n.4/2010, prot.n.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Autorizza

La ditta Pagel Italiana srl a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:

Camini	Quota (m)	Portata ¹ (Nmc/h)	Parametro	Limiti
2	7	10.000	Polveri	20 mg/Nmc
4	6	4.000	Polveri	20 mg/Nmc
5	6	1.000	Polveri	20 mg/Nmc

¹ ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.

1. L'impresa deve effettuare un controllo analitico entro 30 giorni dal ricevimento della presente, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni.
2. Gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
3. L'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 1), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi.
4. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
5. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico www.ippc.arpa.veneto.it. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
6. La sezione di campionamento dovrà essere rispettata quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato.
7. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo quanto indicato nella documentazione presentata (compresi i silos di stoccaggio). Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
8. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP di Thiene.

Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia



- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.


TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO


Completo di tappo femmina filettato e

flangia filettata con foro centrale da 80 mm

(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. _____ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici:

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione, difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;



- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell' errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell' analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati

